

Norme & Tributi

Contratto di vendita risolto se la riparazione è tardiva

VIZI DEL PRODOTTO

Nel Codice del consumo una gerarchia di rimedi praticabili

L'esaurirsi di uno strumento apre al uso dell'altro

Giovanni Negri

Più margini per contestare i vizi di conformità di beni di consumo.

La Cassazione, con la sentenza n. 22146 della Sesta sezione civile, ha infatti affermato che nel caso l'acquirente abbia inizialmente chiesto la riparazione del bene, la risoluzione del contratto non gli è impedita, quando è scaduto il termine ritenuto congruo

per l'intervento e ilo venditore non sia intervenuto.

Nel caso approdato sino alla Corte è l'acquisto di una vettura a essersi rivelato particolarmente problematico, visto che, dall'anno dell'acquisto, il 2002, l'automobile ha dovuto essere riparata più volte in poco tempo (5 solo nel primo anno), obbligando a fare ricorso in più circostanze all'auto di cortesia.

La sostituzione, più volte sollecitata, veniva negata dal venditore negando qualsiasi inadempimento.

Nel giudizio di merito la concessionaria veniva condannata a rimborsare il prezzo pagato inizialmente, dal momento che era emerso un evidente difetto di conformità legato al cattivo funzionamento di una valvola e che la concessionaria stessa non aveva provveduto alla riparazione in un tempo congruo, negando poi sia la sostituzione, a un certo punto di-

ventata impossibile per l'uscita dal commercio del veicolo, sia la restituzione del prezzo.

La Corte di cassazione ricorda innanzitutto che nella disciplina consumeristica il legislatore, volendo privilegiare il più possibile la conservazione del contratto, ha previsto una gerarchia di rimedi a tutela del consumatore, distinguendo tra rimedi primari e secondari e imponendo al consumatore di attenersi a questa gerarchia.

Dove però, puntualizza la Corte, la diversa rilevanza dei rimedi non comporta anche una loro esclusività. Infatti, si osserva, la subordinazione di una classe di rimedi all'altra impedisce «di ritenere che essi siano alternativi, in quanto l'unico onere imposto al consumatore è che egli debba avvalersi prima dei rimedi primari».

Ed è lo stesso articolo 130 del Codice del consumo a prevedere che le

riparazioni devono avvenire in un tempo ragionevole e senza oneri per il consumatore. In questo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 5250 del 2015, con la quale è stato messo nero su bianco come la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate senza spese, in un periodo accettabile e senza inconvenienti per il consumatore.

Tre requisiti che sono indice della volontà anche del legislatore dell'Unione europea di assicurare al consumatore una tutela effettiva.

È evidente allora che, diventata impossibile la riparazione o la sostituzione dell'auto, rimedio gerarchicamente primario, non restava che fare ricorso a quello più estremo e secondario della risoluzione del contratto con relativa restituzione del prezzo pagato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Protezioni legali, arriva il nuovo sito di ilsole

NT PLUS DIRITTO

Aggiornamento con le novità di Cassazione Newsletter quotidiana



Arriva «Norme & Tributi Plus Diritto» il nuovo servizio digitale in abbonamento del Sole 24 Ore pensato per accompagnare i professionisti legali nella loro attività quotidiana. Erede ed evoluzione del Quotidiano del Diritto, NT+Diritto nasce dall'esperienza di Norme & Tributi, di Guida al Diritto e di Diritto24, ed è disponibile dal 13 ottobre all'indirizzo ntplusdiritto.ilsole24ore.com.

Il nuovo prodotto di informazione giuridica vuole rappresentare un punto di riferimento essenziale per chi esercita la professione legale. Uno strumento di lavoro ricco, tempestivo e affidabile, che informa sulle novità e approfondisce i temi di interesse per i professionisti alle prese con le grandi questioni della propria esperienza lavorativa.

Gli attuali abbonati al Quotidiano del Diritto possono accedere ai contenuti di Norme & Tributi Plus Diritto utilizzando le stesse credenziali del loro attuale abbonamento. Per informazioni l'indirizzo ntplusdiritto.ilsole24ore.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Successione, i fondi comuni non sono assimilati al denaro

CASSAZIONE

Il valore delle quote va quindi aggiunto anche a quello di gioielli e mobili

Angelo Busani

Le quote di fondo comune di investimento non sono da ricomprendere nel concetto di "denaro, gioielli e mobili" ai fini dell'imposta di successione, con la conseguenza che il valore di queste quote di fondo comune non influisce sul calcolo della presuntiva esistenza nell'asse ereditario di denaro, gioielli e mobili per un valore pari al 10% dell'attivo ereditario. Lo afferma la Cassazione, con una decisione priva di precedenti, nell'ordinanza 22181 del 14 ottobre 2020.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, Dlgs 346/1990 (il Tus, testo unico dell'imposta di successione), si considera compreso, in ogni attribuzione derivante da una data successione a causa di morte, un insieme di "denaro, gioielli e mobili" per un valore pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario. Si tratta di una presunzione "relativa", vale a dire che può essere resa inoperante effettuando l'inventario dell'eredità.

La norma è animata dalla "filosofia" secondo la quale gli eredi, che hanno la materiale disponibilità del denaro liquido e dei mobili appartenuti al defunto, non hanno alcuno stimolo a evidenziarli nella dichiarazione di successione, ma sono viceversa propensi a impossessarsene senza farne dichiarazione al fisco.

E così, ad esempio, se il defunto, vedovo, decedeva senza testamento lasciando ai suoi due figli un patrimonio (privo di passività) del valore di 5 milioni di euro, a ciascun figlio spetta una quota di eredità del valore

di 2,5 milioni. Per calcolare il valore imponibile di ciascuna di dette due attribuzioni occorre sottrarre, dapprima, il valore della franchigia di pertinenza di ciascun figlio e, poi, applicare alla differenza la percentuale del 10%, con il risultato che il valore imponibile, per ciascun erede è di euro $(2.500.000 - 1.000.000) + [(2.500.000 - 1.000.000) \times 10\%] = 1.500.000 + 150.000 = 1.650.000$.

È ovvio che se nella dichiarazione di successione siano indicati, "denaro, gioielli e mobili" per un importo superiore al 10% del valore dell'attivo ereditario, non si fa luogo all'applicazione della presunzione in parola.

A questo punto il discorso si sposta, dunque, sull'interpretazione del concetto di "denaro, gioielli e mobili" per comprendere (per limitarsi al caso deciso dalla Cassazione con l'ordinanza 22181/2020) se possano esserne parte anche le quote di fondo comune di investimento, con la conseguenza che:

- se le quote di fondo comune sono considerabili rientranti in tale ambito, sul loro valore non si applica la percentuale del 10% (e, anzi, la loro presenza diminuisce o elimina la base di calcolo della percentuale di calcolo della presunzione del 10%);
- se le quote di fondo comune, invece, non sono considerabili rientranti in detto ambito, il loro valore concorre ad aumentare il risultato del calcolo del valore di denaro, gioielli e mobili presuntivamente rientranti nell'asse ereditario.

La Cassazione decide dunque in quest'ultimo senso osservando che la norma contenente la presunzione fa riferimento a beni caratterizzati da una «connaturata facilità di occultamento», ciò che evidentemente non accade per le quote di fondo comune, così come per i titoli azionari, le quote di partecipazione al capitale di società e i titoli obbligazionari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPRESE

Documenti sociali accessibili a pignorati

Impedito alla ricorrente di consultare gli atti relativi alla gestione della società

Antonino Porracciolo

Il titolare della quota pignorata di una Srl conserva la facoltà di accedere all'esame della documentazione sociale. Infatti, le limitazioni all'esercizio dei diritti dei soci, previste dall'articolo 2352 del Codice civile per i casi di pegno o usufrutto sulle partecipazioni (norma relativa alle Spa ma riferibile anche alle Srl), hanno carattere eccezionale e dunque non si applicano ai casi diversi

da quelli espressamente indicati nello stesso articolo. Lo afferma il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, in un'ordinanza depositata lo scorso 26 aprile, che conferma un provvedimento dello stesso ufficio in composizione monocratica del precedente 20 gennaio.

Il procedimento è stato promosso, in base all'articolo 700 del Codice di procedura civile, dalla titolare della quota sociale di una Srl. Nel maggio 2019 la ricorrente aveva chiesto all'amministratore di poter consultare i documenti relativi alla gestione della società, ma l'accesso le era stato negato con la motivazione che la sua quota era sottopo-

sta a pignoramento. Così la donna si rivolgeva al Tribunale affinché la Srl fosse ordinata di consentirle l'esame gli atti sociali. Nel confermare l'ordinanza del primo giudice, il collegio osserva che, in caso di pignoramento delle quote sociali di una Srl, l'esercizio dei diritti amministrativi è disciplinato dall'articolo 2352 del Codice civile, richiamato dall'articolo 2471-bis del Codice.

L'articolo 2352 regola alcune facoltà, che - per il tribunale - «possono interferire con il diritto del creditore a vedere soddisfatto il proprio diritto di credito azionato in sede esecutiva», come il voto nelle assemblee, che il primo comma dello stesso articolo attribuisce, salvo

diverso accordo, al creditore pignoratorio. Invece, tutti gli altri diritti amministrativi spettano sia al socio sia al creditore pignoratorio, come dispone l'ultimo comma dello stesso 2352. Inoltre la «"dissociazione" tra la titolarità della partecipazione sociale con i connessi diritti e la legittimazione all'esercizio degli stessi costituisce ipotesi di carattere assolutamente eccezionale», che dunque si può applicare solo nelle ipotesi specificamente previste dal legislatore. Sicché permane in capo al socio il diritto di controllo sull'attività sociale, trattandosi di facoltà che presenta una stretta correlazione con la proprietà della quota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE
EVENTI

Telefisco 2020

SPECIALE SUPERBONUS 110%

Come accedere al superbondus del 110%? Come gestire le detrazioni fiscali? Quali sono gli edifici ammessi al beneficio? Come cedere il credito fiscale alle banche? Queste e tante altre sono le domande più frequenti relative al 110%: le soluzioni ai dubbi arriveranno dalle relazioni dei nostri esperti e dalle risposte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Si tratterà di un momento di confronto per aiutare professionisti e contribuenti a capire come muoversi e sfruttare al meglio la misura introdotta dal Decreto Rilancio.

Lo SPECIALE TELEFISCO sul SUPERBONUS DEL 110% continua su smart24superbonus.com con 12 appuntamenti mensili: un palinsesto di webinar che assicurerà tutto l'approfondimento e le risposte operative sui temi più spinosi. **Smart24Superbonus** raggruppa in un unico prodotto digitale, continuamente aggiornato e disponibile anche su smartphone e tablet, tutte le regole per muoversi con sicurezza nel mondo degli interventi edilizi agevolati. Una guida formidabile grazie ai commenti e alle indicazioni degli Esperti del Sole 24 Ore, alle migliaia di quesiti risolti pervenuti in questi primi mesi, alla sistematizzazione di tutti i chiarimenti della prassi, per un accesso rapido alle diverse casistiche.

Gli appuntamenti dedicati all'Ecobonus continuano nelle pagine del Sole 24 Ore. Ogni martedì e venerdì, un approfondimento speciale: una nuova pagina curata dagli esperti, che trasformerà tutti i dubbi dei professionisti e dei contribuenti in altrettante certezze.



DIGITAL
EVENT

27
ottobre
ore 9:00

Partecipa: ilsole24ore.com/superbonus110



A CURA DI
Il Sole
24 ORE

IN COLLABORAZIONE CON
24 ORE
PROFESSIONALE